

SALVATORE BERLINGÒ

DAL « MISTERO » AL « MINISTERO »:
L'UFFICIO ECCLESIASTICO (*)

1. Ufficio e dovere. — 2. Le nuove definizioni codiciali dell'ufficio nella Chiesa. — 3. Il concetto funzionale d'ufficio. — 4. L'ermeneutica dei termini relativi all'ufficio. — 5. La dottrina del Vaticano II. — 6. Uffici, ministeri e funzioni nella Chiesa: in genere. — 7. ... segue: la loro pari dignità. — 8. Le « potestà » ecclesiastiche. — 9. I presupposti per l'attivazione degli uffici. — 10. Autorità e libertà nella costituzione degli uffici. — 11. Le varie forme di affidamento. — 12 La titolarità delle funzioni: in genere. — 13. ... segue: nelle ipotesi di « delega ». — 14. ... segue: negli uffici « vicari ». — 15. La responsabilità « propria » del titolare di ciascun ufficio.

1. *Ufficio e dovere.*

Nell'edizione ormai classica, datata 1970, del suo « Diritto Amministrativo », Massimo Severo Giannini prendeva a prestito dal can. 145.1 dell'allora vigente *Codex iuris canonici* un vocabolo, *munus*, per designare la dimensione soggettiva dell'ufficio o, come egli preferiva esprimersi, l'« ufficio in senso soggettivo ». L'Autore adoperava poi un'altra voce usata in quel canone, *officium*, per indicare una categoria ulteriore dello scibile giuridico, alla prima collegata, quasi ne fosse uno stadio più evoluto, e cioè l'« ufficio in senso oggettivo »: emergenza di un gruppo non più esistente, per così dire, allo stato diffuso di informi relazioni (o incarichi: *munera*) interpersonali, ma costitutivo di una collettività organizzata ⁽¹⁾.

Si può discutere se ed entro quali limiti sia riscontrabile una corrispondenza fra gli istituti del vecchio codice di diritto canonico, i cui

(*) Una parte del saggio è destinata alla *Enciclopedia Giuridica*, edita dalla Treccani, ove sarà riprodotta con qualche variante, in prevalenza formale, sotto la voce « Ufficio ecclesiastico ».

⁽¹⁾ Cfr. M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, I, Milano 1970, 123 ss., 127 ss.

« nomi » sono stati evocati da Giannini, e le « cose » da lui pensate ⁽²⁾.

È possibile discutere, altresì, se l'uso di quegli enunciati nel medesimo canone del Codice di diritto canonico vigente — come anche nel correlato can. 936.1 del *Codex canonum ecclesiarum orientalium* — configuri, e fino a che punto, una soluzione di continuità rispetto alla disciplina pregressa, ovvero ne rappresenti un piano e logico svolgimento.

Sembra, invece, acquisito in modo abbastanza pacifico — non solo in base ai nuovi esiti codicistici, ma soprattutto per i principi messi in luce dal Concilio Vaticano II — che alla attuale comprensione dell'ufficio ecclesiastico non possano più giovare, in termini generali, né la prospettiva della personificazione, né quella del rapporto organico ⁽³⁾. La riconduzione ad unità del concetto di *sacra potestas* — sia pure in attesa di una sua compiuta e soddisfacente determinazione ⁽⁴⁾ — e la tendenziale razionalizzazione delle funzioni ecclesiastiche hanno favorito, per un verso, una attenuazione del divario fra le linee (sacramentali e non) di attribuzione dei poteri e, per altro verso, l'insistenza per una più precisa e « oggettiva » determinazione degli uffici (e delle connesse responsabilità). Ne è derivata un'amplificazione del concetto di ufficio — il cui contenuto è stato svincolato dal nesso previgente con la potestà d'ordine o di giurisdizione — ma ne è anche emersa una accentuata « oggettivazione », con il conseguente rimarco — opportunamente segnalato — dei connotati di doverosità: il *munus* non più « exercetur », ma « exercendum (est) » ⁽⁵⁾.

2. *Le nuove definizioni codiciali dell'ufficio nella Chiesa.*

La definizione di ufficio contenuta nei Codici in vigore — per quanto possa valere in diritto una definizione — contribuisce a dira-

⁽²⁾ Cfr. M.A. MERCATI, *Interferenze tra le nozioni canonistiche di « munus » ed « officium » e le corrispondenti figure della teoria gianniniana*, in « Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico », a cura di V. Tozzi, Salerno 1990, 137-145.

⁽³⁾ Una revisione critica di queste prospettive è rinvenibile, da ultimo, in P.A. BONNET, *Ufficio (diritto canonico)*, in « Enc. dir. », XLV, Milano 1992, 687 ss., 690 ss.

⁽⁴⁾ Cfr. P. COLELLA, *Potestà della Chiesa*, in « Enc. giur. », XXIII, Roma 1990, 5 ss.

⁽⁵⁾ Su questa espressione del can. 145, *c.i.c.*, si sofferma E. LABANDEIRA, *Tratado de derecho administrativo canónico*, Pamplona 1988, 159.

dare i fraintendimenti cui aveva condotto il ricorso, compiuto dal vecchio Codice, al non univoco enunciato di « participatio potestatis »: quasi che l'esercizio del *munus*, in cui l'ufficio si sostanziava, potesse configurarsi come l'appannaggio di una prerogativa o di una dignità riservate a pochi eletti, e non come l'esecuzione (classicamente, l'*executio*) di un servizio cui tutti i fedeli, sia pure in forme diverse (per *uffici* diversi), possono essere chiamati.

Si tratta di un chiarimento di gran conto, non solo ricco di evidenti implicazioni ecclesiologiche, ma altresì utile per una migliore puntualizzazione dei concetti giuridici. L'inconveniente che avrebbe potuto provocare un uso unilaterale della vecchia definizione non sarebbe consistito principalmente nel possibile riaffiorare di esiti connessi con le superate teorie organiche o della personificazione: anche oggi non può essere escluso che taluni uffici assumano le funzioni di organo in senso tecnico (vale a dire nel senso di un ufficio particolarmente qualificato dal compito dell'imputazione)⁽⁶⁾, o che si affianchi ad essi — con un congegno che può pure operare in modo contestuale alla loro istituzione, ma è da questa logicamente e formalmente distinto — la figura soggettiva della personalità giuridica⁽⁷⁾. L'equivoco di fondo poteva, piuttosto, annidarsi nella più o meno avvertita e confessata tesi che gli uffici fossero semplici partiture della ipostasi di funzioni eminenti o di ministeri prefigurati al di fuori da ogni vincolo di conformità con la « ordinatio divina »

(6) Per un uso corretto di questa categoria giuridica, cfr. A. FALZEA, *Capacità (teoria generale)*, in « Enc. dir. », VI, Milano 1960, 34 e M.S. GIANNINI, *Diritto*, cit., 142. S. AGRIFOGLIO, *Ufficio (diritto amministrativo)*, in « Enc. dir. », XLV, Milano 1992, 678 s., segnala « l'attuale inversione di tendenza... che così si può sinteticamente riassumere: non più dall'ufficio all'organo... bensì dall'organo all'ufficio, al fine ... di personificare, volta per volta, l'agire dei pubblici poteri, portando, per così dire, il rapporto tra le amministrazioni e i cittadini ad un concreto dialogo tra fruitori dei pubblici servizi » e personale addetto all'erogazione degli stessi. Per altro, indirizzi recenti (non trascurati, del resto, dallo stesso M.S. GIANNINI, *Organi: teoria generale*, in « Enc. dir. », XXXI, Milano 1981, 48), mettono in rilievo ripetute sovrapposizioni e intersezioni fra rapporto organico, d'ufficio e di servizio: F. GUERRERA, *Illecito e responsabilità nelle organizzazioni collettive*, Milano 1991, 64.

(7) Con riferimento all'esperienza canonistica, cfr., per tutti, E. LABANDEIRA, *Tratado*, cit., 159 e F. SALERNO, *Sede Apostolica o Santa Sede e Curia romana*, in « La Curia romana nella Cost. Ap. 'Pastor Bonus' », a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano 1990, 65 s. e, per il periodo preconciliare, P.G. CARON, *Persona giuridica, ufficio ed organo nel diritto canonico*, in « Ann. Camerino », XX-XIII (1961), 75-87.

istitutiva dei « primi » uffici (o meglio: delle prime ragioni di ogni ufficio).

L'attuale chiave definitoria di ufficio ecclesiastico risulta nettamente modificata rispetto a quella pregressa, possibile fonte di un così grave fraintendimento. Solo l'assunzione dell'ufficio come *dovere* oggettivamente orientato a perseguire un fine dell'ordinamento (« in finem spiritualem ») qualifica nei termini di una *funzione* (« munus ») l'esplicarsi della correlata attività.

Non è la partecipazione (o l'attribuzione) di una funzione aprioristicamente definita a determinare la sostanza dell'ufficio. I concetti di *officium* e di *munus*, pur potendosi e dovendosi distinguere da un punto di vista logico, sono tra loro inscindibilmente connessi. Dedurre dal testo dei canoni la piena ed assoluta autonomia del concetto di funzione da quello di ufficio, *nel più ampio senso inteso*, perché al primo potrebbe non essere inerente la c.d. stabilità costitutiva⁽⁸⁾, significherebbe ritenere concepibile un'attività realizzatrice dei fini dell'ordinamento (o *funzione* di esso) al di fuori della sua *ratio* genetica, ovvero della « *ordinatio divina* » per sua natura « *stabilter constituta* ».

In altri termini: esistono senz'altro *munera* che si esplicano con modalità diverse da quelle stratificatesi, lungo il corso della storia, nell'organizzazione ecclesiastica in senso stretto; anche questi *munera* possono definirsi tali, e cioè funzioni operanti *nella* e *per* la Chiesa, solo in quanto si ispirano a ragioni o corrispondono a esigenze irreversibili, e dunque *stabili*, dell'*ordinatio divina* che fonda la costituzione della Chiesa⁽⁹⁾, ovvero solo in quanto si conformano alle fonti

(8) Pertinenti precisazioni su questo concetto (anche sulla scorta di O. ROBLEDA, *Notio officii ecclesiastici in Concilio Vaticano II*, in « *Quaestiones disputatae iuridico-canonicae* », Romae 1969, 133-166), sono rinvenibili in P. ERDÖ, *Ministerium, munus et officium in Codice iuris canonici*, in « *Periodica* », 78 (1989), 423, anche in nota, e in ID., *Il senso della capacità dei laici agli uffici nella Chiesa*, in « *Fidelium Iura* », 2 (1992), 168 s.

(9) Cfr. S. BERLINGÒ, *Giustizia e carità nell'« economia » della Chiesa. Contributi per una teoria generale dell'ordinamento canonico*, Torino 1991, 64 ss. e, per alcune applicazioni particolari, ID., *I Consigli pastorali*, in « *Dir. eccl.* », 1991, I, 121. Quel che ora è sostenuto nel testo integra e precisa quanto già si trova in ID., *I laici nel diritto post-conciliare*, in « *I laici nel diritto della Chiesa* », Città del Vaticano 1987, 90 ed in ID., *I laici nella Chiesa*, in « *Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati* », Bologna 1989, 211 ss. Del resto, il criterio ermeneutico adottato nei lavori appena richiamati è autorevolmente suggerito da P. LOMBARDÍA, *Costituzione della Chiesa*, in « *Enc. giur.* », X, Roma 1988, 5: « Una tecnica d'interpretazione

oggettivamente determinate dei doveri o degli *uffici* in senso ampio intesi ⁽¹⁰⁾, indispensabili per realizzare i fini comunitari. Questi uffici corrispondono al concetto generale proprio delle definizioni dei Codici in vigore, anche se possono non coincidere in tutto con gli istituti positivamente disciplinati dalle specifiche norme di dettaglio ⁽¹¹⁾.

3. *Il concetto funzionale d'ufficio.*

Può ravvisarsi una significativa e, forse, non casuale convergenza fra le nuove definizioni dell'ufficio ecclesiastico — o, meglio, dell'ufficio « in Chiesa », secondo il modo di esprimersi del Codice dei Canonici delle Chiese orientali — ed il concetto di ufficio elaborato dalle più recenti teorie generali del diritto, oltre che dalla scienza dell'amministrazione e dell'organizzazione: un concetto, ad un tempo, funzionale e giuridico di ufficio.

Secondo gli approfondimenti teorici più aggiornati « non c'è funzione senza ufficio », e l'« agire funzionale è sempre agire di ufficio »; non solo: ove non si faccia una preconcetta o ideologica discriminazione tra le funzioni, « ogni ufficio, sede di funzione, è di per sé un ufficio giuridicamente rilevante », anche se con gradi o a livelli diversi di rilevanza ⁽¹²⁾.

A questi approfondimenti si è giunti, anche nell'ambito dell'esperienza giuridica profana, quando l'elaborazione del concetto di ufficio si è resa indipendente dall'esclusivo riferimento alla figura

delle norme di maggior grado di formalizzazione, alla luce dei principi generali, positivizzati nei testi più generici del magistero, è fondamentale per assicurare la prevalenza del diritto costituzionale ».

⁽¹⁰⁾ Si tratta del senso « ulteriore » o « più ampio » (« weiter ») attribuito alla parola « uffici » (« Ämter ») da H. HEIMERL e H. PREE, *Kirchenrecht. Allgemeine Normen und Eherecht*, Wien-New York 1983, 121.

⁽¹¹⁾ Osserva P. ERDÖ, *Il senso*, cit., 183: « Mentre il concetto è definito in un modo nuovo, le norme che dirigono il funzionamento di questo istituto giuridico sembrano rispecchiare ancora la vecchia concezione ». In argomento l'A. rinvia ad altri contributi: Id., *Quaestiones quaedam de provisione officiorum in ecclesia*, in « Periodica », 77 (1988), 363-379; H. PREE, *Die Stellung des kirchlichen Laiendienstnehmers im CIC/1983*, in « Recht im Dienste des Menschen (Festgabe Schwendenwein) », hrsg. von K. Lüdicke, H. Paarhammer, D.A. Binder, Graz-Wien-Köln 1986, 467 s.; H. MÜLLER, *Zur Frage nach der Stellung des Laien im CIC/1983*, in « Ministerium Iustitiae (Festschrift Heinemann) », hrsg. von A. Gabriels e H.J.F. Reinhardt, Essen 1985, 108.

⁽¹²⁾ Cfr. G. MARONGIU, *Organo e ufficio*, in « Enc. giur. », XXII, Roma 1990, 6.

dell'« ente » Stato e delle sue funzioni « sovrane », e quando si è emancipata dalle teorie che subordinavano ad una arbitraria e assoluta sovranità la realizzazione dell'ordinamento, anziché cogliere nello Stato e nei suoi stessi poteri sovrani, i mezzi, potrebbe dirsi gli « uffici », per perseguire i fini di una comunità ⁽¹³⁾.

Non a caso un contributo determinante alla messa a punto della teoria generale dell'ufficio proviene da un civilista, che meno dei pubblicisti ha subito l'influsso di preconcepite raffigurazioni dello Stato.

Si deve a Salvatore Pugliatti la esatta calibratura, all'interno dei due poli estremi del potere e del dovere, del concetto di funzione, che trova, per altro, il suo fondamento nel concetto di ufficio. La nozione di potere, scrive Pugliatti, « si concreta nella titolarità di uno strumento giuridico adeguato alla realizzazione di una pubblica funzione o all'espletamento di un pubblico servizio, l'una o l'altro *doverosi* per il soggetto titolare del potere, in quanto connessi ad un ufficio al quale egli è preposto, o legati ad un servizio che deve essere espletato » ⁽¹⁴⁾.

Con altra terminologia, ma sulla base di una medesima intelaiatura concettuale, la funzione è stata definita un'attività « che si iscrive come forza propulsiva tra i due poli del potere e del dovere e che ha come base e piedistallo un ufficio » ⁽¹⁵⁾. In sostanza, il « funzionario » è il gestore di un interesse *pubblico* o *comune* (non semplicemente « alieno », come nell'ipotesi del rappresentante), il cui agire assume, proprio per questo, pubblica o collettiva rilevanza, ovvero si trasforma, come pure è stato detto, da « azione individuale » in « agire di comunità » ⁽¹⁶⁾. Egli, in tanto fruisce di una situazione di *potere*, in quanto *esegue* — corre spontanea la mente, ancora una volta, alla terminologia canonica classica dell'« *exsecutio potestatis* » — il suo *dovere* d'ufficio.

⁽¹³⁾ Cfr. R. DE STEFANO, *Il problema del potere*, Milano 1962, 153 ss.; D. FARIAS, *Stato (filosofia del diritto)*, in « Enc. dir. », XLIII, Milano 1992, 695 ss.

⁽¹⁴⁾ Cfr. S. PUGLIATTI, *Studi sulla rappresentanza*, Milano 1965, 522; Id., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano 1935, 24 ss., 72 ss. Da ultimo anche F. MACIOCE, *Ufficio (diritto privato)*, in « Enc. dir. », XLV, Milano 1992, 657 ss., 660 ss., insiste sul concetto di funzione quale insieme unitario di poteri e doveri, e sull'utilizzo del medesimo concetto in tema di ufficio.

⁽¹⁵⁾ Cfr. G. MARONGIU, *Funzione. II) Funzione amministrativa*, in « Enc. giur. », XIV, Roma 1989, 5.

⁽¹⁶⁾ Cfr. G. MARONGIU, *Funzione*, cit., 5.

L'*ufficio* viene, dunque, a profilarsi come una *determinazione oggettiva intesa a disciplinare in modo razionale le attività necessarie per il realizzarsi dell'ordinamento*.

Discende, inoltre, da quanto appena precisato in sede di teoria generale, che la funzione, come agire umano individuato e qualificato dall'adempimento di un dovere d'ufficio, non può, a rigor di termini, esistere se non come funzione *propria* (del titolare) di quel determinato ufficio; e lo stesso discorso va fatto a proposito del *potere* correlato a quella *funzione* (e a quell'ufficio). Giuridicamente parlando: la funzione svolta o il potere esercitato sono sempre inerenti ad un determinato ufficio e propri del funzionario che ne è titolare ⁽¹⁷⁾.

Un concetto analogo, sia pure espresso in termini tecnicamente non irreprensibili, si rinviene, del resto, nel secondo paragrafo del can. 145 *c.i.c.* e del can. 936 *c.c.e.o.*: « *Obligaciones et iura (Iura et obligationes) singulis officiis ecclesiasticis propria...* ».

4. *L'ermeneutica dei termini relativi all'ufficio.*

La ravvisata convergenza fra le nuove definizioni codiciali di ufficio e le risultanze degli odierni sforzi di approfondimento dei teorici generali del diritto, parrebbe argomento idoneo a giustificare il ricorso all'uso dei concetti nel significato giuridico più appropriato per la soluzione di alcuni problemi, che non mancano di assillare gli interpreti, anche a fronte della disciplina introdotta dalla recente codificazione canonica.

(17) Giova riferire testualmente, per chiarezza, la puntualizzazione operata con la consueta lucidità da S. PUGLIATTI, *Esecuzione*, cit., 73: secondo il civilista messinese il soggetto « titolare dell'ufficio è titolare di una funzione propria, e quindi del potere relativo, che è il mezzo con cui la dinamica della funzione opera nel mondo esterno, trasformandosi, per così dire, da energia potenziale in energia cinetica. Egli finisce coll'essere, in ultima analisi, in rapporto al risultato, non l'organo dell'interesse alieno, in quanto tale, cioè in quanto non proprio, ma di quell'interesse che sta a base dell'ufficio attribuitogli come proprio ». Su questo passo richiama pure l'attenzione F. MACIOCE, *Ufficio*, cit., 653, per sottolineare l'importanza del momento della « titolarità » nella definizione dell'ufficio. Questa importanza è rimarcata in modo particolare, fra i canonisti, da P.A. BONNET, *Ufficio*, cit., 683 s. e da E. LABANDEIRA, *Tratado*, cit., 159, anche sulla scorta di suggestioni già rinvenibili, rispettivamente, in A. VITALE, *L'ufficio ecclesiastico*, Napoli 1965, 72 ss., 117 ss. e in L. SPINELLI, *Considerazioni sul potere ecclesiastico di giurisdizione*, in « Studi Del Giudice », II, Milano 1953, 366 ss.

La maggiore chiarezza delle attuali definizioni di ufficio adottate nelle *sedes materiae* non hanno determinato, di fatto, un uso sempre coerente della medesima voce nei diversi e numerosi luoghi dei Codici in cui è impiegata, sia da sola, sia in connessione con termini distinti (*munus, ministerium, potestas, auctoritas, facultas, servitium*, etc.); anzi, questi termini risultano spesso utilizzati in modo interferente con essa ⁽¹⁸⁾.

L'analisi dei vari vocaboli e delle correlate accezioni solo in parte aiuta a far chiarezza; e, così stando le cose, non sembra sufficiente il ricorso al tradizionale canone esegetico della *sedes materiae* per rassicurare sulla validità e opportunità dell'uso, nell'esperienza canonica contemporanea, di una nozione di ufficio permeabile rispetto ai concetti di teoria generale.

La verifica della fungibilità di questi ultimi nel contesto della comunità di fede va spinta più a fondo, utilizzando il criterio ermeneutico, autorevolmente suggerito da Giovanni Paolo II nella Cost. Ap. « *Sacrae disciplinae leges* », di un confronto ravvicinato dei testi codicili con l'*imago Ecclesiae* rifratta dal Concilio Vaticano II e con l'*hereditas iuris* che risulta consegnata alla Scrittura ed alla Tradizione ⁽¹⁹⁾.

5. *La dottrina del Vaticano II.*

La raffigurazione principale che la Chiesa dà di se stessa nei documenti del Vaticano II può ravvisarsi nel concetto di sacramento universale di salvezza, e cioè di segno simbolo rappresentativo di un mistero salvifico, quello « dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano » (LG, 1).

In che senso l'unità di tutto il genere umano abbia un valore misterico, ed in che senso questo mistero si colleghi con quello dell'intima unione della Chiesa con Dio e con la funzione sacramentale del suo ordinamento può, forse, intuirsi leggendo un altro passo del Vaticano II, dove la Chiesa si definisce, « *ratione sui muneris et competentiae* » — potrebbe tradursi: « in forza della *funzione propria* del

⁽¹⁸⁾ Cfr., fra gli altri, P. ERDÖ, *Ministerium*, cit., 425 ss.; I. RIEDEL-SPANGENBERGER, *Sendung in der Kirche. Die Entwicklung des Begriffes « missio canonica » und seine Bedeutung in der kirchlichen Rechtssprache*, Paderborn-München-Wien-Zürich 1991, 212 (anche in nota); R. TORFS, *Auctoritas-potestas-iurisdictio-facultas-officium-munus. Un'analisi dei termini*, in « *Concilium* » (ed. it.), XXIV (1988), n. 3, 95 ss.

⁽¹⁹⁾ Cfr. P. LOMBARDÍA, *Costituzione*, cit., 5.

suo *ufficio* » — « tutamentum transcendentiae humanae personae » (GS, 76).

Entrambi questi passi divengono ancora più intellegibili se si collegano ai brani evangelici dove è spiegato perché il secondo precetto della « nuova legge », e cioè il precetto della carità per l'uomo, rappresenta l'unico strumento per adempiere nella storia al primo precetto, che è quello della carità per Dio ⁽²⁰⁾. Si comprende, così, perché la Chiesa può adempiere alla sua missione costitutiva di sacramento del mistero divino (del Dio dei cristiani) solo se rende il proprio ordine ostensivo della risposta degli uomini alla « convocatio » celeste, e della riunione in seno ad esso dei congregati da ogni angolo del mondo appartenenti a tutte le specie del genere umano (LG, 9) ⁽²¹⁾.

Del resto, la Chiesa non è una mera giustapposizione di popoli o il risultato di una quale che sia *reductio ad unum*. L'unità rappresentativa del mistero cristiano reca in sé l'impronta della somiglianza con il Dio che l'ha convocata: un Dio d'amore trinitario; un Dio, cioè, in cui la « norma essendi » non solo coincide ma anche si svolge nella « norma di comportamento ». L'ordine ostensivo di questo mistero non può non essere, quindi, segnato da un'accentuata, peculiare, del tutto « tipica » tendenza a far aderire il più possibile il piano dei soggetti « regolati e misurati » (l'ambito delle azioni umane « comandate ») con quello della loro stessa « regola e misura » (l'ambito delle « imputazioni » e delle « competenze ») ⁽²²⁾.

Nell'economia di salvezza non è smarrita la distinzione, tutta giuridica, della oggettività del *dovere* competente e della soggettività della *libertà* individuale di azione; ma l'*officium* (dovere), che nella realtà misterica viene pur sempre imposto *dall'Alto e per l'altro*, può essere più agevolmente assunto come *proprio* dall'individuo agente, per la similitudine che la fede gli fa cogliere, nell'altro, col Padre comune. Per converso, la ricorrenza nella concreta e specifica personalità di ogni agente dell'immagine del Creatore impedisce che la valenza oggettiva dell'ufficio trasformi il credente in un semplice « funzionario », ed esige, piuttosto, che la sua peculiare umanità, la sua singolare vocazione, il suo stile di vita — o, come usa dire, il

⁽²⁰⁾ Per un'analisi ed illustrazione delle fonti scritturistiche, cfr., S. BERLINGÒ, *Giustizia*, cit., 86 ss.

⁽²¹⁾ Cfr. P. LOMBARDÍA, *Costituzione*, cit., 1.

⁽²²⁾ Cfr. S. BERLINGÒ, *Giustizia*, cit., 89, 97 s.

suo « carisma »⁽²³⁾ — vengano valorizzati nell'economia dell'insieme e modellino in modo caratteristico la funzione ordinata alla vita del tutto, secondo il piano che Dio ha delineato per la Chiesa, in senso armonico con la Sua natura: dall'unità pluriforme e partecipe della Trinità, all'unità pluriforme e partecipe dell'Ecumene.

Occorre, ancora, aggiungere che il passaggio dalla Trinità trascendente alla Trinità immanente si realizza attraverso un altro mistero, quello della *vicaria Christi*, nell'Incarnazione del Figlio. Quest'ultimo mistero si traduce in un « ministero », nell'adempimento, cioè, di un *ufficio* prefigurato fin dall'eternità presso il Padre, e *liberamente* accettato e realizzato dal Verbo, attraverso il dono d'amore dello Spirito. La *vicaria* di Cristo è così costituita nella Rivelazione come l'*ufficio* veramente *capitale*, il prototipo di ogni ufficio assunto dai fedeli nella e per la Chiesa (24).

(23) Sulla rilevanza dei carismi personali nell'esperienza canonistica, cfr., fra i tanti, E. CORECCO, *Carisma*, in « Dig. disc. pubbl. », II, Torino 1987, 504-508; L. GEROSA, *Charisma und Recht. Kirchenrechtliche Überlegungen zum 'Urcharisma' der neuen Vereinigungsformen in der Kirche*, Einsiedeln-Trier 1989, in specie 127-229; G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo-Roma 1990, 51 ss.; A. LONGHITANO, *Stati e funzioni del popolo di Dio. Premesse*, in « Il diritto nel mistero della Chiesa », II, Roma 1990, 69 ss.; P. LOMBARDA, *Rilevanza dei carismi personali nell'ordinamento canonico*, in « Dir. eccl. », 1969, I, 3 ss. Ad una più radicale dottrina sui carismi (G. HASENHÜTTL, *Herrschaftsfreie Kirche*, Düsseldorf 1974) è stato rimproverato di ignorare completamente la fondamentale struttura cristologico-soteriologica della « sovranità di Gesù Cristo »: cfr. J. BLANK, *Sul concetto di 'potere' nella Chiesa. Prospettive neotestamentarie*, in « Concilium », cit., 24 (in nota). Da ultimo, su di un piano più generale, ma con specifici riferimenti alla Chiesa di Roma, v. pure L. CAVALLI, *Carisma*, in « Enc. sc. soc. », I, Roma 1991, 675 e 679.

(24) Cfr. J. BLANK, *Sul concetto*, cit., 29 s. Opportunamente, A. MENDONÇA, *Potestà propria e potestà vicaria della Chiesa. Che senso ha questa distinzione?*, in « Concilium », cit., 118, osserva: « ... l'idea che soggiace a 'vicario' sottolinea il fatto che ogni potestà di cui dispone la Chiesa deriva da Cristo ed è esercitata nel suo nome. Soltanto in questo senso il potere ecclesiastico è 'vicario', e non nel senso di un potere 'affidato in modo particolare' ». Sulla dottrina del Vaticano II in argomento, e sullo sviluppo storico che ad essa ha condotto, v., in specie, P. HUIZING, *La funzione dell'ufficio petrino nella Chiesa*, in « Studi d'Avack », II, Milano 1976, 773; U. NAVARRETE, *Potestas vicaria Ecclesiae: evolutio historica conceptus atque observationes attenda doctrina Concilii Vaticani II*, in « Periodica », 60 (1971), 415-486; R. SCHWARZ, *De potestate propria Ecclesiae*, ivi, 63 (1974), 429 ss. Alcune anticipazioni nel senso di cui al testo erano state compiute in S. BERLINGÒ, *La causa pastorale della dispensa*, Milano 1978, in specie 385, com'è stato segnalato da P. LOMBARDA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione. Diritto costituzionale*, Parte generale, ed. it., cur. da G. Lo Castro, Milano 1985, 136.

Queste verità di fede offrono il più saldo fondamento alle già di per sé condivisibili argomentazioni giuridiche volte a respingere, per ogni *vicaria* ecclesiastica, il modello troppo soggettivo ed individualistico della rappresentanza, ed a collegarla saldamente al concetto di ufficio ⁽²⁵⁾.

6. *Uffici, ministeri e funzioni nella Chiesa: in genere.*

In questa prospettiva la categoria giuridica dell'ufficio non risulta vanificata, anzi acquista una maggiore generalizzazione e viene ad assumere una ulteriore e specifica caratura: nel contesto della vita di fede il *mistero* del Cristo, che rivive nella persona di ogni credente, si traduce, attraverso lo strumento dell'*ufficio*, da libero carisma in *ministero* di Chiesa, e cioè in un modello di funzione, in cui la antinomica polarità del potere-dovere tende a comporsi in forme più accentuatamente dinamiche che presso ogni altro ordinamento.

È ammissione pacifica, in vero, che all'interno delle esperienze giuridiche profane la difficoltà maggiore nella ricostruzione dell'ufficio consiste nel passaggio da una astratta sfera di competenza ad una concreta figura agente ⁽²⁶⁾.

I *ministeri* della Chiesa emergono, invece, nella realtà esistenziale segnata dalla fede, come funzioni altamente interiorizzate e perciò perseguite secondo stili di vita personali, anche se spesso comuni ad una serie o ad un *ordine* di persone, che abbiano superato la fase dell'iniziazione comunitaria e abbiano raggiunto la piena maturità cristiana (cresimati o coniugati, ordinati, professi o consacrati) ⁽²⁷⁾.

⁽²⁵⁾ Cfr. E. LABANDEIRA, *Tratado*, cit., 157; A. VIANA, *Naturaleza canónica de la potestad vicaria de gobierno*, in « Ius can. », XXVIII (1988), 126 s. In senso contrario si esprime, da ultimo, P.A. BONNET, *La natura del potere nella Curia romana*, in « La Curia », cit., 120-122 e Id., *Ufficio*, cit., 692. Per la irriducibilità, in genere, della categoria dell'ufficio a quella della rappresentanza, v. pure, F. MACIOCE, *Ufficio*, cit., 657. È opportuno precisare, peraltro, che l'accezione di rappresentanza di cui al testo corrisponde a quella della voce tedesca *Vertretung*, giustamente e nettamente distinta in C. SCHMITT, *Cattolicesimo romano e forma politica*, Milano 1986 (trad. it.), 13, da *Repräsentation*.

⁽²⁶⁾ Cfr. G. MARONGIU, *Organo*, cit., 5. Notazioni consimili si ravvisano anche in F. MACIOCE, *Ufficio*, cit., 662 ss.

⁽²⁷⁾ Sulla problematica dei ministeri, in generale o in rapporto ai vari tipi di ufficio, cfr. S. ALVAREZ MENENDEZ, *Quidnam conciliari hac aetate officium ecclesiasticum*, in « Angelicum », LIV (1977), 88 ss.; N. BARRAL-BARON, *Le ministère pour l'église. Les nouveaux visages*, Paris 1991; E. BARTOLETTI, *Il sacerdozio ministeriale*, Roma 1978; S. BERLINGÒ, *Chiesa « laica » e « ministeriale »: unità e distinzione*, in « I

I ministeri ecclesiali sono fra loro non solo funzionalmente, ma anche *essenzialmente* differenziati (LG, 10), perché nella Chiesa le

diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società », a cura di E. Corecco, N. Hergoz, A. Scola, *Fribourg-Milano* 1981, 265 ss.; P.A. BONNET, 'Est in Ecclesia diversitas ministerii sed unitas missionis', *ivi*, 291 ss.; ID., *La ministerialità laicale*, in « Studi Ambrosetti », II, Milano 1989, 507 ss. (e già in « Teologia e diritto canonico », Città del Vaticano 1987, 87-130); R.J. BUNNIK, *Das Amt in der Kirche. Krise und Erneuerung in theologischer Sicht*, trad. ted., Düsseldorf 1969, 133 ss., 201 ss.; P.G. CARON, *Ufficio ecclesiastico*, in « Nss.D.I. », XIX, Torino 1973, 1061 ss.; F. COCCOPALMERIO, *La riforma del concetto di ufficio ecclesiale nel Vaticano II*, in « La Scuola cattolica », CIV (1976), 540 ss.; L. CHIARINELLI e E. VECCHI, *Tutti chiamati a servire*, Bologna 1991; Y. CONGAR, *Ministeri e comunione ecclesiale*, trad. it., Bologna 1973; F. DANEELS, *De subiecto officii Ecclesiastici attenda doctrina Concilii Vaticani II. Suntne laici officii ecclesiastici capaces?*, Roma 1973; J.A. ESTRADA, *Da Chiesa mistero a popolo di Dio*, trad. it., Assisi 1991; J. GRANGE, *L'office ecclésiale: cadre canonique de l'exercice de « charges » dans l'Eglise*, in « Cah. dr. ecl. », 2 (1985), 53-71; P. GRELOT, *Eglise et ministères. Pour un dialogue critique avec Edward Schillebeeckx*, Paris 1983; P. KRÄMER, *Dienst und Vollmacht in der Kirche. Eine rechtstheologische Untersuchung zur Sacra Potestas-Lehre des II. Vatikanischen Konzils*, Trier 1973; H. LEGRAND, *La realizzazione della chiesa in un luogo*, in « Iniziazione alla pratica della teologia. III Dogmatica II », trad. it., Brescia 1986, 189 ss., 235; A. LEMAIRE, *Les ministères aux origines de l'Eglise*, Paris 1971; B.-D. MARLIANGEAS, *Clés pour une théologie du ministère. « In persona Christi. In persona Ecclesiae »*, Paris 1978; G. MAY, *Das Kirchenamt*, in « Handbuch des katholischen Kirchenrecht », hrsg. von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, 141-153; J. MOINGT, *L'avenir des ministères dans l'Eglise*, in « Rev. dr. can. », 1973, 281-331; F.R. McMANUS, *Laity in the Church: New Code, New Focus*, in « The Jurist », 47 (1987), 11-31; J. NEUMANN, *Amt (in der Kirche) - Amt, römisch-katholisch*, in « Evangelisches Staatslexikon »³, I, Stuttgart 1987, 46-50; P. PICOZZA, *Chierici e laici nel nuovo Codice di diritto canonico. Un'analisi comparativa tra enunciati conciliari e concrete normative*, Roma 1985, 128 ss., 199 ss., 232 ss.; J.H. PROVOST, *Towards a Renewed Canonical Understanding of Official Ministry*, in « The Jurist », 41 (1981), 448-479; J. RIGAL, *Services et responsabilités dans l'église*, Paris 1987; E. RINERE, *Conciliar and Canonical Applications of « Ministry » to the Laity*, in « The Jurist », 47 (1987), 204-227; L. SARTORI, *Fondazione teologica della ministerialità*, in « Laici-chierici: dualismo ecclesiologico? », a cura di C. Militello e D. Mogavero, Palermo 1986, 44 ss.; E. SCHILLEBEECKX, *Per una chiesa dal volto umano. Identità cristiana dei ministeri nella Chiesa*, trad. it., 1986; U. SCHNELL, *Das Verhältnis von Amt und Gemeinde im neueren Katholizismus*, Berlin-New York, 1977; J.C. THOMAS, *Eglise et ministères. Fidélité d'un renouveau*², Paris 1973; i contributi di Autori vari: in « Le ministère et les ministères selon le Nouveau Testament. Dossier exégétique et réflexion théologique », Paris 1974; in « I ministeri ecclesiali oggi », a cura di L. Sartori, Roma 1977; in « Ministeri e ruoli sociali », Torino 1978; in « Official Ministry in a New Age » (J.H. Provost ed.), Washington 1981; in « Speciale ministeri » (Evangelizzare, n. 6 del 1987).

Per quel che concerne il magistero, sul rapporto fra ministeri uffici e carismi, cfr., in specie, l'Esortazione apostolica *Christifideles laici*, nn. 21-24.

funzioni vengono assunte dal credente con la piena partecipazione di tutto il suo essere. I ministeri che così si realizzano non sono quindi realtà puramente funzionali o giuridiche, ma, come è stato ben detto — con riguardo al ministero del sacerdozio ordinato (sacro ministero) — sono anche ed in primo luogo realtà personali e ontologiche ⁽²⁸⁾.

Questo non significa — come pure è stato precisato dal Vaticano II e ribadito da più parti in sede dottrinale — che la differenza tra i ministeri e gli stati di vita comporti un diverso grado di perfezione spirituale o una diversa dignità di partecipazione alla comune missione della Chiesa. La acquisizione della « aequalitas quoad dignitatem et actionem », operata mediante il can. 208 *c.i.c.*, deve ormai ritenersi definitiva ⁽²⁹⁾.

È opportuno, comunque sia, chiarire e ribadire che il vero presidio della richiamata uguaglianza dei diversi ministeri o modelli di partecipazione ai *munera*, e quindi alla edificazione del Corpo di Cristo, o — che è lo stesso — alla missione della Chiesa ⁽³⁰⁾, sta proprio nella implicazione, relativa all'esercizio del ministero, della categoria, in senso ampio intesa, dell'*ufficio*. Solo questa nozione risulta idonea a rendere correttamente in termini giuridici l'idea che ogni ministero — a cominciare dal ministero sacro — è *diaconia* o *servizio* ⁽³¹⁾: adempimento di un'attività che, pur essendo espressione di una vocazione o di un carisma personali, è (anche) in funzione della comunità, è carità verso il prossimo oggettivamente sanzionata e sanziona-

La principale odierna preoccupazione, anche in ambito riformato, è quella di far corrispondere « Funktionen und Sozialformen » alle « unterschiedlichen lebensgeschichtlich bedingten individuellen Beteiligungsweisen von Kirchenmitgliedern », adottando l'« allgemein 'Dienst' als theologischer Kernbegriff », con il ricorso « auf den 'Christos diakonos' »: G. BUTLER, *Kirchliche Berufe*, in « Teol. Real-Enz », XIX, Berlin-New York 1990, 210. In chiave ecumenica v. pure M. THURIAN, *Sacerdozio e ministero*, trad. it., Roma 1971, nonché, di Autori vari, « Der priesterliche Dienst. V) Amt und Ordination in ökumenischer Sicht », hrsg. von H. Vorgrimler, Freiburg-Basel-Wien 1973, e, da ultimo, A. MAFFEIS, *Il ministero nella chiesa. Uno studio del dialogo cattolico luterano (1967-1984)*, Milano 1991.

⁽²⁸⁾ Cfr. J. HERVADA, *Elementos de Derecho Constitucional Canónico*, Pamplona 1987, 194 s.

⁽²⁹⁾ Cfr., da ultimo, J. FORNÉS, *El principio de igualdad en el ordinamiento canónico*, in « Fidelium Iura », cit., 113 ss.; G. LO CASTRO, *Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica*, in « Ius eccl. », 3 (1991), 15 ss.; L. NAVARRO, *Il principio costituzionale di uguaglianza nell'ordinamento canonico*, in « Fidelium Iura », cit., 145 ss.

⁽³⁰⁾ Cfr., in particolare, *Redemptoris missio*, nn. 20, 41 ss., 61 ss.

⁽³¹⁾ Cfr., per tutti, J. BLANK, *Sul concetto*, cit., 28 ss.; J. GRANGE, *L'office*, cit., 70 s.; J. HERVADA, *Elementos*, cit., 226-230.

bile, è « amore comandato » — perciò « santo », come dice il Poeta —; è, in breve, giuridicamente e canonicamente doverosa.

7. ... segue: *la loro pari dignità*.

In questo senso non può meravigliare che spesso, nelle norme codiciali, si impieghi il termine « officium » per indicare un'attività senz'altro doverosa, ma afferente a fedeli non ordinati, e quindi non « ministranti » e non « funzionari » in senso stretto, ovvero non investiti dell'ufficio attraverso una provvista canonica nell'accezione specificamente e positivamente accolta dai canoni vigenti (ad es., can. 96, can. 209.2, can. 211, can. 223.1, can. 225.2, can. 226.1, can. 789, can. 793, can. 1134, can. 1135, can. 1136, can. 1488, can. 1489, *c.i.c.*). Si tratta, senza dubbio, di un impiego lato, ma non improprio del termine ufficio, se le definizioni codiciali non vengono assunte esclusivamente alla lettera, e vengono collocate nel contesto sistematico e ricostruttivo che si è cercato di individuare in questa sede. Tale contesto, in vero, fa comprendere quanto e perché sia più agevole, nell'ordinamento della Chiesa rispetto ad altre esperienze giuridiche, pervenire ad una « personalizzazione » degli interessi comunitari o, per converso, ad una rilevanza funzionale degli interessi « privati » dei singoli fedeli ⁽³²⁾.

Alcune volte è il termine « ministero » ad essere usato secondo un'accezione del tutto nuova, rispetto a quella tradizionale, ma consona con una definizione abbastanza precisa di ufficio (can. 230.1, can. 385, can. 1035.1, can. 1050 n. 3°, can. 1481.1, *c.i.c.*) ⁽³³⁾.

⁽³²⁾ Cfr., per l'esperienza canonistica, E. GRAZIANI, *La giustizia amministrativa nell'ordinamento canonico*, in « Annali Facoltà Giurisprudenza Genova », XIII (1974), 487 ss., e, più di recente, J.I. ARRIETA, *Diritto soggettivo. II) Diritto canonico*, in « Enc. giur. », XI, Roma 1989, 62; P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, in « La giustizia amministrativa nella Chiesa », Città del Vaticano 1991, 60 ss., 66 ss. (ma anche Id., *La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico: rimedi amministrativi e giurisdizionali*, in « La tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto canonico, civile, amministrativo », a cura di F. Bolognini, Milano 1991, 18 ss.); nonché, per alcuni cenni, I. ZUANAZZI, *Annotazioni in merito al concetto di personalità individuale nell'ordinamento della Chiesa*, in « Nuovi studi », cit., 98; più in generale, per esperienze giuridiche diverse, cfr., F. MACIOCE, *Ufficio*, cit., 661 (che pure attenua una posizione ancor più accentuata di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli 1984, 279 ss., 460), nonché, C. MIRABELLI, *Relazione di sintesi*, in « La tutela », cit., 120 ss.

⁽³³⁾ Cfr. anche P. ERDÖ, *Ministerium*, cit., 427 s.; I. RIEDEL-SPANGENBERGER, *Sendung*, cit., 212, in nota; H. SOCHA, *Allgemeine Normen: Kirchenämter*, in « Mün-

Non è, inoltre, senza significato che spesso, nel *Codex canonum ecclesiarum orientalium*, per un verso si tenga a qualificare con lo specifico epe-segetico di « ecclesiasticum » o « sacrum » solo il ministero degli ordinati (can. 324, can. 329.1, can. 331.1) e, per altro verso, si opti per un impiego congiunto della triade: *officium, ministerium vel munus* (can. 41, can. 371.1, can. 371.2, can. 395).

Questa ultima circostanza potrebbe essere sintomatica di una concezione volta a caratterizzare le tre voci come corrispondenti a tre diverse categorie di compiti ecclesiali; ma può anche significare l'ormai raggiunta consapevolezza che, in un impiego appropriato, questi termini indicano un'unica realtà riguardata sotto distinti aspetti: quello di un dovere giuridico oggettivamente preordinato alla cura di un interesse comunitario (« *officium* »); quello dell'adempimento di tale dovere mediante l'esplicarsi di una funzione (« *munus* »); quello della specifica e peculiare forma di partecipazione soggettiva all'esercizio della medesima funzione (« *ministerium* ») ⁽³⁴⁾.

Ferma restando la eguale, anche se differenziata, costitutività o essenzialità dell'apporto dei diversi ministeri alla vita comunitaria, e quindi la loro pari dignità, risulta distinto sulla base del diverso stile di vita cui si è chiamati, il grado o il genere di immedesimazione della libertà personale con l'interesse collettivo, e quindi di interiorizzazione della funzione. In corrispondenza, come meglio si vedrà di seguito, vengono distinti anche il livello di rilevanza sociale del ministero e il « tipo » del correlato ufficio. Questo risultato non è il prodotto di un minore impegno soggettivo nella risposta alla universale chiamata per la missione ecclesiastica, e quindi nel dovere d'ufficio proprio di ogni fedele, ma l'effetto di una circostanza non dipendente dalla volontà dei soggetti, e provvidenziale per la pluriforme unità

sterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici », hrsg. von K. Lüdicke, I, Essen 1985, 145/6. Sul tema v. pure E. RINERE, *Conciliar and Canonical Applications*, cit., 220 ss. e, in forma più diffusa, ID., *The Term « Ministry » as Applied to the Laity, in the Documents of Vatican II, Post Conciliar Documents of the Apostolic Sec, and the 1983 Code of Canon Law*, Washington 1986.

⁽³⁴⁾ Cfr., per conclusioni in qualche modo convergenti, A. CELEGHIN, « *Sacra potestas* »: *quaestio post-conciliaris*, in « *Periodica* », 74 (1985), 220 ss. e, ora, anche G. GHIRLANDA, *Note sull'origine e la natura della potestà sacra*, in « *Civ. catt.* », 139 (1988), II, 337-350, nonché ID., *Il diritto*, cit., 259. In concomitanza con la elaborazione delle dottrine conciliari sul tema, preziose anticipazioni metodologiche, nella medesima prospettiva di cui al testo, erano state fornite da A. VITALE, in *L'ufficio*, cit., 99 ss., 117 ss., 124 ss., 136 ss. e in *Sacramenti e diritto*, Freiburg-Roma 1967, 170 ss.

della Chiesa: la circostanza per cui alcuni avvertono più consono rispetto alla propria vocazione impersonare il ruolo sociale corrispondente al ministero di unità; altri trovano, invece, più conforme rispetto al proprio carisma impersonare i ruoli correlati ai ministeri dell'inculturazione o dell'identità ⁽³⁵⁾.

Tutti e tre questi stili di vita o modelli di funzione sono indispensabili per l'esistenza della Chiesa e nessuno di essi è sopprimibile. È sufficiente ricordare per lo stato di vita dei laici il n. 26 di *Ad Gentes*: « Ecclesia non vere fundata est, non plene vivit, nec perfectum Christi signum est inter homines, nisi, cum hierarchia, laicatus veri nominis exstet et laboret »; e, riguardo allo stato di vita dei consacrati, basta rammentare la parte finale del can. 207.2, *c.i.c.*: « ... quorum status, licet ad hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet » ⁽³⁶⁾.

8. *Le « potestà » ecclesiastiche.*

Quanto si è appena ribadito non toglie che il ministero degli ordinati risulta *oggettivamente* più immedesimato con la dimensione comunitaria degli interessi dei fedeli e appare più direttamente inteso all'obiettivo dell'unità (per quanto pluriforme) della Chiesa. Per tale ragione l'ordine dei chierici è rappresentativo dell'ufficio di Cristo *capo* del Corpo mistico (« in persona Christi *capitis* »), il loro ministero è stato assunto come emblematico di ogni altro ministero (o servizio), e le funzioni modellate dal loro stato di vita hanno acquisito una rilevanza eminente o enfatica, addirittura apicale presidiale o capitale, finendo con il connotare secondo le medesime caratteristiche e qualifiche i correlati uffici. Si capisce allora come, nel corso della storia, siano emerse tendenze volte a identificare tutta l'organizzazione ecclesiastica con l'*ordo clericorum*, e ad accentrare in capo ad esso funzioni comunitarie (sia pastorali, sia più strettamente di direzione) non necessarie per lo svolgimento del ministero d'unità, qualora venga concepito come servizio reso alla multiforme realtà della Chiesa.

L'accentuarsi delle tendenze clericali ha indotto, per lungo tempo, a ritenere che ogni ministero nella Chiesa fosse appannaggio

⁽³⁵⁾ Per questa (convenzionale) tripartizione terminologica, si rinvia a S. BERLINGÒ, *La funzione dei laici nel nuovo C.I.C.*, in « Mon. eccl. », 107 (1982), 58.

⁽³⁶⁾ Cfr., da ultimo, per tutti, G. GHIRLANDA, *Il diritto*, cit., 54 ss., 66 ss.

dei « *sacri ministri* »⁽³⁷⁾ e che le funzioni da essi esplicate dovessero declinarsi in termini di *potestà* personali e non già di servizi comunitari, qualificati dall'osservanza di doveri d'ufficio (*munera*). Un siffatto modo di pensare continua ad opporre più o meno velate resistenze agli approfondimenti compiuti dal Concilio Vaticano II sul mistero della Chiesa ed al ritorno da essi propiziato ad un uso dei termini di ufficio, ministero e funzione o, se si preferisce, potere-dovere (*munus*), più conforme al significato loro proprio ed alla « divina » costituzione della comunità dei credenti.

Ciò spiega perché nei Codici oggi in vigore, accanto a nuove definizioni e ad usi categoriali più in linea con l'atteggiarsi primigenio del mistero cristiano e dei suoi ministeri, coesistono tracce di un modo di pensare ormai datato: ad esempio, quanto ai presupposti oggettivi e soggettivi per il legittimo esercizio del potere annesso all'ufficio, che hanno influito sulla sua passata determinazione concettuale, con la fissazione di forme tipizzate e tassative di investitura o con la esclusione di intere categorie di soggetti (i laici) dalla titolarità delle funzioni connesse con un ufficio (in senso stretto).

9. *I presupposti per l'attivazione degli uffici.*

Per quel che concerne il primo punto i Codici sembrano voler mantenere agganciati i meccanismi di attivazione degli uffici alle tradizionali forme della provvista canonica (Capo I, del Titolo IX, del Libro primo, del *Codex iuris canonici*; Capo I, del Titolo XX, del *Codex can. eccl. orient.*)⁽³⁸⁾.

A fronte di tale prima impressione, una parte degli Autori propende per non considerare più tassative le forme di provvista espressamente nominate nei codici (can. 147, *c.i.c.*; can. 939, *c.c.e.o.*)⁽³⁹⁾; altri le ritiene frutto di una disciplina di dettaglio inadeguata ad esprimere le varie forme di affidamento di tutti i « servizi » ecclesiali⁽⁴⁰⁾.

In vero, a proposito del Codice latino del 1983, non può essere trascurato che, nel corso dei lavori preparatori — nonostante si fosse

(37) Cfr. E. RINER, *Conciliar and Canonical Applications*, cit., 204.

(38) Sulle connessioni che continuerebbero a sussistere fra l'attivazione degli uffici e la loro *collatio*, anche nel nuovo Codice latino, richiama l'attenzione H. SOCHA, *Allgemeine Norme*, cit., 145/4.

(39) Cfr. P. ERDÖ, *Quaestiones*, cit., 363 ss.; ID., *Il senso*, cit., 183 ss.

(40) Cfr. H. MÜLLER, *Zur Frage*, cit., 208; H. PREE, *Die Stellung*, cit., 467 ss.

ormai pervenuti, sulla scorta delle indicazioni conciliari, ad una definizione unitaria di ufficio — la maggioranza dei consultori ottenne il reinserimento, anche nella nuova più ampia definizione, del lemma « ordinatione sive divina, sive ecclesiastica », che era stato sostituito dalle parole « a competente auctoritate ecclesiastica »⁽⁴¹⁾.

La novità del can. 145.1, *c.i.c.* vigente, rispetto all'omologo canone del Codice del 1917, non sta soltanto, in vero, nell'aver affermata la possibilità del radicamento in una « constitutio divina » degli « officia » in senso lato intesi, ma anche nella scomparsa dal disposto definitorio dell'ufficio in genere — e non dalla sola vecchia definizione di ufficio in senso stretto⁽⁴²⁾ — di qualsiasi richiamo a presupposti di esercizio stabiliti dalla legge (« quod ... *legitime* exercetur »: can. 145.1 del Codice del 1917), e quindi alla « collatio » fatta « ad normam sacrorum canonum » (nella forma, cioè, della « concessio ... a competente auctoritate ecclesiastica »: can. 147.2, del vecchio Codice)⁽⁴³⁾.

Questo elemento di novità risulta confermato: dalla mancata riproposizione nel testo codiciale vigente dell'appena riferito disposto del can. 147.2, del vecchio Codice; dal riscontro offerto dal can. 145.2, *c.i.c.* vigente, in cui si ribadisce che — quanto meno nei casi di costituzione « ipso iure » — il contenuto di un ufficio risulta già definito quale che sia la forma della provvista; dalla riserva (« nisi aliud iure statuatur ») introdotta nella norma attributiva della competenza per l'atto di provvista (can. 148, *c.i.c.* vigente).

La portata di questa riserva può essere meglio percepita alla luce della formula più completa adottata dal can. 939.3, *c.c.e.o.* (« nisi aliter iure expresse cavetur vel ex natura rei constat »).

Rispetto al Codice latino, il Codice orientale sembra offrire, in concreto, più saldi supporti all'interprete, impegnato nella ricostruzione del sistema. Dalla richiamata previsione del can. 939 può dedursi, infatti, che, in tanto le forme tipiche o « canoniche » di provvista sono da considerare requisiti di operatività o condizioni di vali-

(41) Cfr. i lavori del Coetus studiorum 'De normis generalibus', Series altera (Sessio IV), in « Communicationes », XXIII (1991), 247.

(42) La notazione di cui al testo è rinvenibile pure in H. SOCHA, *Allgemeine Normen*, cit., 145/4, ma limitatamente alla nozione di ufficio in senso stretto (così come concepito nel vecchio codice).

(43) Sottolinea il superamento della nozione di « concessio », P.G. MARCUZZI, *Gli uffici ecclesiastici nel nuovo codice di diritto canonico*, in « Il nuovo codice di diritto canonico. Novità, motivazione e significato », Roma 1983, 92.

dità per l'acquisizione degli uffici — a norma del can. 146, *c.i.c.* e del can. 938, *c.c.e.o.* — in quanto non risultino incompatibili con la « natura rei », ovvero con l'essenza stessa dell'ufficio, dalla cui determinazione sono da considerare ormai definitivamente espunte. La cennata incompatibilità è da ravvisare, per altro, non solo a proposito degli uffici *capitali* del papato o dell'episcopato⁽⁴⁴⁾, ma anche a proposito degli « officia » in senso ampio intesi, nativamente correlati ai diritti fondamentali dei fedeli. Questi ultimi, per loro stessa natura, non possono non essere disciplinati secondo il paradigma delle libertà (private) funzionali, anziché secondo il paradigma della funzione pubblica in senso stretto⁽⁴⁵⁾. Solo agli uffici connessi con quest'ultimo tipo di funzione può addirsi un regime imperniato su di una formale erezione, quale quella prevista dal can. 148, *c.i.c.*⁽⁴⁶⁾, e quindi su modalità « canoniche » o tipiche di provvista.

10. *Autorità e libertà nella costituzione degli uffici.*

Quest'approdo ermeneutico non vale, per altro, a giustificare la tesi che solo l'inserzione autoritativa di un ufficio nell'organizzazione pubblica della Chiesa (tradizionalmente definita « *erectio in titulum* ») comporti una rilevanza pubblicistica della funzione corrispon-

⁽⁴⁴⁾ Cfr., in tal senso, fra gli altri, H. SOCHA, *Allgemeine Normen*, cit., 145/3 e 145/4.

⁽⁴⁵⁾ A tal proposito è pertinente il rilievo di I. RIEDEL SPANGENBERGER, *Sendung*, cit., 215 s., secondo cui nelle ipotesi di « ufficio » radicate nella divina essenza e missione della Chiesa, la « missione canonica » non può divergere dalla « missione divina ». Sulla stretta connessione fra i diritti-doveri fondamentali dei fedeli ed il paradigma delle libertà fondamentali cfr., per tutti, J. M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derechos fundamentales y derechos subjetivos públicos en la Iglesia*, Pamplona 1971; J. HERVADA, *Los derechos fundamentales del fiel a examen*, in « *Lex nova* » - « *Persona y derecho* », 1-1991, « *Suplemento de derechos fundamentales del fiel* », 241 ss.; E.M. MAIER, *Kirchenrecht, als christliche Freiheitsordnung*, in « *Öst. Arch. Kirch.* », 1985, 282 ss.; P.J. VILADRICH, *Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos*, Pamplona 1969. V. pure, secondo una diversa impostazione, W. AYMANS, « *Munus* » und « *sacra potestas* », in « *I diritti fondamentali* », cit., 196 ss. Id., *Strukturen der Mitverantwortung der Laien*, in « *Arch. Kath. Kirch.* », 159 (1990), 375 ss., e P. HINDER, *Grundrechte in der Kirche*, Fribourg 1977, 28 s., 75 ss., 219 ss.

⁽⁴⁶⁾ Cfr. H. SOCHA, *Allgemeine Normen*, cit., 145 s., che limita, tuttavia, la necessità dell'*erectio* ai soli *officia praesidialia* o *principalia*; *contra*, R. PUZA, *Katholisches Kirchenrecht*, Heidelberg 1986, 144, che la riterrebbe necessaria per tutti gli uffici, quindi anche per quelli c.d. *auxiliaria*.

dente. Anzi esso contribuisce a far capire perché la valenza *oggettiva* — e quindi non meramente individualistica —, connaturale a qualsiasi ufficio (nel più ampio significato del termine), possa essere sottolineata e valorizzata attraverso forme di (pubblicità nel senso di) *evidenziazione*, che non comportano necessariamente l'impiego di moduli organizzativi tipicamente prefigurati.

Per un verso, l'autorità ecclesiastica, proprio perché il suo *munus* consiste nell'esercizio di un *ufficio*, deve autolimitarsi, nel senso che essa è vincolata dalla primigenia « *ordinatio divina* » non solo a discernere, ma anche a riconoscere i carismi nella loro originale specificità e con i necessari spazi di autonomia (can. 216, *c.i.c.*). Per altro verso, in un contesto di fede che chiama gli uomini alla salvezza non già individualmente e ciascuno per proprio conto, ma per mezzo della *convocatio* di una comunità (LG, 9), ogni credente non può non considerare le libertà fondamentali ed i carismi personali in rapporto a Cristo ed alla sua *vicaría*, e quindi in ordine agli *officia* che ne derivano (can. 209, can. 223.1, *c.i.c.*)⁽⁴⁷⁾.

Del resto, il *moderamen* dell'autorità ecclesiastica volto a soddisfare impreteribili esigenze di coordinamento e di controllo (can. 223.2), è legittimo nei limiti in cui le « *ordinationes divinae* », fondamento e presidio delle libertà e dei correlati nativi « *officia* » dei fedeli, non possono — proprio per il rispetto dovuto alla dignità creaturale dei « *figli di Dio* » — prendere vigore nella storia se non integrandosi attraverso ineliminabili, e pur sempre perfettibili, determinazioni o « *addizioni* » ecclesiastiche (umane)⁽⁴⁸⁾.

11. *Le varie forme di affidamento.*

Rimane fermo, in ogni caso, che i carismi, o gli stili di vita o, se si vuole, i ministeri più differenziati e personalizzati — sia perché profeti-

⁽⁴⁷⁾ In questo senso può condividersi quanto emerge dai lavori preparatori del nuovo Codice latino, secondo cui si danno « *iura propter officia* » (cfr. « *Communicationes* », XII (1980), 78), pur non dovendosi trascurare i rischi di una troppo unilaterale interpretazione della formula, segnalati da R. SOBAŃSKI, « *Iura propter officia* »? *Remarques liées aux en-têtes des Ier et IIe titre du livre II du nouveau CIC*, in « *Vitam impendere verum* (Studi per Ciprotti) », a cura di W. Schulz e G. Feliciani, Città del Vaticano 1986, 221 ss.

⁽⁴⁸⁾ Cfr., da un punto di vista generale, S. BERLINGÒ, *Giustizia*, cit., 61 ss.; P. LOMBARDÍA, *Lezioni*, cit., 170; da un punto di vista più specifico, relativo all'esplicazione dei poteri o ad alcuni uffici ecclesiastici, cfr., A. VITALE, *Sacramenti*, cit., 81 ss., 201 ss.; H. SOCHA, *Allgemeine Normen*, cit., 145/2.

camente unilaterali (come quelli dei religiosi: can. 607.3, *c.i.c.*), sia perché liberamente determinabili (come quelli dei laici: can. 227, *c.i.c.*) — non si prestano ad essere « evidenziati » nella loro valenza pubblico-oggettiva attraverso le forme selezionate dai canoni sulla « provvista » (« collationes »). Per essi si preferisce ricorrere, nello stesso sistema codiciale, alle forme più flessibili e meno costrittive della « probatio » o « approbatio » (can. 117, can. 576, can. 587.2, can. 595, can. 605, can. 824.1, can. 825.1, can. 827.2, can. 1483, *c.i.c.*), della « recognitio » (can. 299.3, *c.i.c.*), della « laudatio » o della « commendatio » (can. 298.2, *c.i.c.*), del « consensus » (can. 216, can. 300, can. 312.2, can. 803.3, *c.i.c.*).

In altri canoni si fa anche ricorso a vocaboli come « commissio » (can. 16.1, can. 41, can. 43, can. 54.1, can. 70, can. 116.1, can. 334, can. 348.2, can. 364 n. 8°, can. 408.2, can. 451, can. 473.2, can. 660.2, can. 683.1, can. 1278, *c.i.c.*), « mandatum » (can. 229.3, can. 812, can. 1484, can. 1485, *c.i.c.*); e, da ultimo, nel recente *Regolamento generale della Curia Romana*, si impiegano pure i termini « contratti speciali » (art. 9), o « accordi » (art. 14.1).

Queste locuzioni, pur essendo usate alcune volte — in ispecie « commissio » e « mandatum » — per indicare genericamente (e impropriamente) vere forme di « collationes »⁽⁴⁹⁾, mantengono la carica semantica che loro deriva dall'essere tradizionalmente adibite — soprattutto nell'esperienza giuridica profana — per i rapporti interpersonali o, se si preferisce, di « diritto privato ».

Quanto a quest'ultima categoria va sempre avvertito, però, che essa ha nella Chiesa, ancor più che nella esperienza giuridica profana, un valore largamente strumentale e convenzionale⁽⁵⁰⁾. Il ricorso

⁽⁴⁹⁾ Cfr. I. RIEDEL-SPANGENBERGER, *Sendung*, cit., 222 s.; 274 s.; in particolare, sul « mandatum docendi » (AA, 24 e), cfr., C.J. ERRAZURIZ M., *Il « munus docendi ecclesiae »: diritti e doveri dei fedeli*, Milano 1991, 212 ss.; G. MAY, *Die Hochschulen*, in « Handbuch des Katholischen Kirchenrechts », cit., 617; L. ORSY, *The mandate to teach theological disciplines: Glosses on canon 812 of the new Code*, in « Theol. St. », 44 (1983), 476 ss. Sulle forme non « clericali » di affidamento degli uffici, v. D. GARCÍA HERVÁS, *Presupuestos constitucionales de gobierno y la función judicial en la Iglesia*, Pamplona 1989, 373 ss.

⁽⁵⁰⁾ A proposito del valore stipulatorio e relativo della distinzione fra « pubblico » e « privato », sul piano della teoria generale, cfr., per tutti, S. PUGLIATTI, *Diritto pubblico e diritto privato*, in « Enc. dir. », XII, Milano 1964, 696 ss. Per quel che concerne il diritto canonico, i termini del dibattito dottrinale — a partire dai contributi di P. FEDELE, *Discorsi sul diritto canonico*, Roma, 1973, 23 ss. — sono stati, per ultimo, ripresi da J. FERNÉS, *Criteri di distinzione tra pubblico e privato nel-*

a strumenti « privatistici » può risultare, in determinate ipotesi, più congruamente ostensivo della libertà dei carismi, soprattutto laicali; tuttavia, esso non deve indurre equivoci sulla costitutiva essenzialità di ciascun ministero per la realizzazione della comunità eucaristica (PO, 5; PDV, 26).

Ogni singolo ministero è ispirato ad una radicale doverosità e caratterizzato da una connaturale inerenza ad un « ufficio », sia pure in senso ampio inteso; dunque, non necessariamente « concesso » (e neppure « conferito ») nelle forme codificate della provvista canonica.

12. *La titolarità delle funzioni: in genere.*

Quanto alla titolarità delle funzioni, anch'essa risultava, per gli uffici ecclesiastici in senso stretto disciplinati dal vecchio codice, essenzialmente condizionata dal presupposto dell'appartenenza all'*ordo clericorum* dei soggetti da investire.

Questa ipotesi clericale continua a far valere, in qualche modo, la sua influenza. Basta osservare che il criterio fissato dal can. 150, *c.i.c.*, e cioè il criterio della riserva esclusiva all'*ordo* dei sacerdoti dei soli uffici che comportino una « *plenam animarum curam* », risulta tuttora largamente disatteso nella nuova codificazione⁽⁵¹⁾.

La normativa post-conciliare non codiciale mostra una maggiore apertura. Da ultimo, può segnalarsi come la Cost. ap. « Pastor Bonus » abbia riconosciuto il carattere pastorale di tutte le articolazioni della Curia romana, comprese quelle per le quali è ormai ampiamente ammessa la partecipazione del laicato⁽⁵²⁾.

l'ordinamento canonico, in « Lex nova », cit., in specie 60 ss.; ma v. pure P.A. BONNET, « Privato » e « pubblico » nell'identità delle associazioni dei fedeli disciplinate dal diritto ecclesiale, in « Scritti per A. Lener », Napoli 1989, 287 ss.

⁽⁵¹⁾ Con specifico riferimento al can. 150, *c.i.c.*, cfr. H. SCHMITZ, *Officium animarum curam secumferens - Zum Begriff des seelsorgerischen Amtes*, in « Ministerium iustitiae », cit., 32; in generale, v. F. DANEELS, *De subiecto*, cit., 107 ss. e, fra i contributi più recenti, P. ERDÖ, *Il senso*, cit., 171 s.; D. GARCÍA HERVÁS, *Presupuestos*, cit., 371 ss.; J. GRANGE, *L'office*, cit., 53 ss.; E. McDONOUGH, *Laity and the Inner Working of the Church*, in « The Jurist », 47 (1987), 228 ss.; L. NAVARRO, *Il fedele laico*, in « Il diritto nel mistero della Chiesa », II, cit., 165; M.E. OLMOS ORTEGA, *La participación de los laicos en los organos de gobierno de la Iglesia (con especial referencia a la mujer)*, in « Rev. esp. der. can. », 46 (1989), 89 ss.

⁽⁵²⁾ Cfr. l'art. 1 della *Constitutio* e l'art. 34 del *Regolamento*, cit. In dottrina v. i contributi di vari Autori, in « La Curia romana », cit., e, per il tema trattato

Lo stesso atteggiamento degli interpreti non è, per altro, univoco. Quando il Codice o una norma extracodificiale prevedono palesemente e positivamente la possibilità di conferire ad un laico un ufficio in senso stretto, per quanto non apicale, una parte di essi si affanna a disconoscergli la titolarità delle correlate funzioni.

Esemplare di questo indirizzo interpretativo è la vicenda dottrinale accompagnatasi all'introduzione dell'ufficio di giudice laico.

Per un verso si è cercato, infatti, di negare che in capo alla figura del giudice laico sia costituito un ufficio, sostenendo che l'ufficio si verrebbe di volta in volta a costituire solo al momento della formazione del collegio giudicante; sicché il giudice laico non sarebbe abilitato a svolgere una *propria* funzione, ma sarebbe semplicemente chiamato a « cooperare nell'esercizio » di una funzione altrui⁽⁵³⁾ (anche sulla base di una lettura restrittiva del can. 129.2, *c.i.c.*, che parla appunto di « cooperatio » « in exercitio potestatis »)⁽⁵⁴⁾.

Per altro verso, anche quando si ammette — almeno con riferimento alla fattispecie del giudice laico (can. 1421.3, *c.i.c.*; can. 1087.2, *c.c.e.o.*) — che il collegio non è centro di imputazione di un ufficio autonomo — come potrebbe esserlo in altre ipotesi⁽⁵⁵⁾ —, ma

nel testo, in modo particolare, T. MAURO, *I consigli: finalità, organizzazione e natura*, ivi, 438 ss. e S. BERLINGÒ, *Il pontificio consiglio per i laici*, ivi, 448 ss., nonché D.J. ANDRÉS, *Consigli e consiglieri al diretto servizio del Romano Pontefice*, in « Esercizio del potere e prassi della consultazione », a cura di A. Ciani e G. Diurni, Città del Vaticano 1991, 38 ss.

⁽⁵³⁾ Cfr., per tutti, M. PETRONCELLI, *I laici e la « potestas iudicialis » nel codice canonico*, in « Scritti per Fedele », I, Perugia 1984, 369 ss.; Id., *La collaborazione dei laici all'esercizio della giurisdizione e la nozione di ufficio ecclesiastico*, in « Giustizia e servizio (Studi per De Rosa) », a cura di U. Tramma, Napoli 1984, 221 ss.

⁽⁵⁴⁾ Occorre ammettere che le interpretazioni meno larghe del canone richiamato nel testo — cfr., ad esempio, G. DALLA TORRE, *Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico*, Modena 1983, 85; H. PREE, *Die Stellung*, cit., 477 — sono favorite dalla scarsa univocità della norma, dovuta al suo tormentato iter di formazione, su cui cfr., fra gli altri, E. MALUMBRES, *Los laicos y la potestad de régimen en los trabajos de reforma codicial; una cuestión controvertida*, in « Ius can. », XXVI (1986), 563 ss. Per una linea interpretativa più aperta, v. S. BERLINGÒ, *I laici*, cit., 210, anche sulla scorta di R. CASTILLO LARA, *La communion ecclesiale dans le nouveau Code de droit canonique*, in « Studia can. », XVII (1983), 348, in nota (o in « Communications », XV, 1984, 259, in nota) e di J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, 235, in specie in nota. V. pure, I. RIEDEL-SPANGENBERGER, *Sendung*, cit., 264 ss.

⁽⁵⁵⁾ Per alcune indicazioni, cfr. I. RIEDEL-SPANGENBERGER, *Sendung*, cit., 220, in nota; H. SOCHA, *Allgemeine Normen*, cit., 145/5. Manifesta la sua contrarietà a considerare, in ogni caso, i collegi come titolari della *potestas regiminis*, D. GARCIA

è semplice modalità di esercizio dell'ufficio dei singoli giudici, si sostiene, ed è la tesi prevalente, che tutti i giudici sarebbero titolari di un potere ordinario vicario (dunque inerente ad un ufficio) ⁽⁵⁶⁾, mentre il giudice laico agirebbe, in virtù di un potere delegato (sicché non gli sarebbe conferito un ufficio con autonomia di potere e funzione).

Le ragioni portate per insinuare questo discrimine fra giudici laici e giudici chierici non sono tratte dal sistema positivo ma da risalenti tesi dottrinali, sulla cui autorità si afferma che è ammissibile l'esercizio di una *potestas* da parte di un laico, solo quando si tratti di una *potestas delegata* ⁽⁵⁷⁾.

Le autorità dottrinali addotte a sostegno di questa tesi risalgono ai tempi in cui prevaleva la tendenza a ricondurre ogni *potestas* a prerogativa ed appannaggio dell'*ordo clericorum*. È anche dubbio, inoltre, che nel passato si avesse della delega il medesimo concetto dei canonisti contemporanei e, soprattutto, di quella parte degli Autori che oggi si pronunziano a favore di una potestà (solo) delegata del giudice laico ⁽⁵⁸⁾.

13. ... segue: nelle ipotesi di « delega ».

Un qualche chiarimento riguardo a tale controversa questione ed alle più ampie problematiche in essa implicate, può forse venire dall'impiego dei concetti giuridici elaborati dalla teoria generale dell'ufficio e passati al vaglio del contesto ermeneutico offerto dal mistero di fede della Chiesa, prima illustrato.

Da tutto quanto precede si è indotti a pensare che la terminologia usata dal can. 131.1, *c.i.c.* — ribadita, per altro, nel can. 981.1, *c.c.e.o.*, e ripresa con analoghe cadenze dal can. 391, *c.i.c.* —, una

HERVÁS, *Presupuestos*, cit., 153 ss., 360 ss., anche sulla scorta della dottrina di A. D'ORS, *Iglesia universal y iglesia particular*, in « Ius can. », XXVIII (1988), 295-203, e di R. DOMINGO, *Teoría de la « auctoritas »*, Pamplona 1987.

⁽⁵⁶⁾ Cfr., per tutti, J.M. PINTO GÓMEZ, *La giurisdizione*, in « Il processo matrimoniale canonico », Città del Vaticano 1988, 52 ss., 60 ss., anche nelle note.

⁽⁵⁷⁾ Cfr., per tutti, J. BEYER, *De natura potestatis regiminis seu iurisdictionis recte in Codice enuntianda*, in « Periodica », 71 (1982), 93 ss. e A. STICKLER, *De potestatis sacrae natura et origine*, ivi, 65 ss.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. G. MICHIELS, *De potestate ordinaria et delegata. Commentarius Tituli V Libri II Codicis juris canonici. Canones 196-210*, Parisiis-Tornaci-Romae-Neo Eboraci 1964, 118 ss., 131, 142 ss.

terminologia secondo cui la « potestas » sarebbe qualcosa di « annesso » agli uffici o di « concesso » *ad personam*, costituisca un palese esempio di uso metaforico o figurato e, quindi, improprio del linguaggio giuridico. Se tutto quello che si è cercato di dimostrare in precedenza è vero, non esiste giuridicamente — neppure nella Chiesa, addirittura: meno che mai in essa — alcuna « potestas » operante come realtà ipostatica o estrinseca rispetto agli uffici, che risulti essere sezionata in più parti, per giustapporsi ad essi o per distribuirsi, al di fuori di essi, in capo a persone non titolari di uffici.

Anche nella Chiesa, soprattutto nella Chiesa, non esistono poteri se non come strumenti di funzioni che si esplicano secondo modelli di servizio, e dunque sempre sulla base di un ufficio. Vige, infatti, in seno alla comunità dei credenti il *primarium exemplum*, offerto da Cristo, « che si umiliò fino a rendersi servo (*minister* viene da *minus*) di tutti in tutto (*omnium novissimus, et omnium minister*: Mc 9, 34), ponendo a fulcro della propria Rivelazione quello che è stato definito un amore di servizio »⁽⁵⁹⁾, o, se si preferisce, una concezione tutta cristiana del potere⁽⁶⁰⁾, che non cessa tuttavia di essere profondamente umana, anzi *di tutte la più umana*.

Da un punto di vista giuridico-canonico il potere non è, dunque, una « cosa » che si divide, si traspone, si aggiunge, si trasferisce o si concede, se non, appunto, metaforicamente. In senso proprio, quindi, anche il delegato, nei limiti temporali e spaziali della sua delega, è sussunto, temporaneamente e/o *pro parte*, nella dinamica del potere definito dall'ufficio delegante; e, per converso, in tanto egli esercita la funzione o mette in atto quel potere — o, ancora una volta, classicamente: « *exsequitur potestatem* » — in quanto, per quel tempo e per quell'aspetto, *oggettivamente* circoscritti dalla delega, assume come *proprio* il dovere d'ufficio del delegante, *sostituendolo* ⁽⁶¹⁾.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. S. BERLINGÒ, *Giustizia*, cit., 159. L'emblematica *primazia* dell'« amore di servizio » è ben resa dal noto passo evangelico: « Simone di Giovanni, mi ami tu *più* di costoro? » (Giov. 21,15).

⁽⁶⁰⁾ Cfr. J. BLANK, *Sul concetto*, cit., 21 ss.; R. DE STEFANO, *Il problema*, cit., 98 ss.; J. HERVADA, *Elementos*, cit., 229 s.; A. MENDONÇA, *Potestà*, cit., 111 e 119 s.

⁽⁶¹⁾ Pur ritenendo opportuno distinguere tra *vicaria di collaborazione* e *vicaria di sostituzione*, A. VIANA, *Naturaleza canónica de la potestad vicaria de gobierno*, in « *Ius can.* », XXVIII (1988), 103 s., ammette, in definitiva, che il meccanismo della *sostituzione* è sotteso, nella sostanza, tanto a fenomeni di *vicaria* quanto a fenomeni di *delega (a iure)*. Del resto, la delega, pur essendo espressamente contrapposta, nei canoni dei Codici, all'ufficio (can. 131.1, *c.i.c.*; can. 981.1, *c.c.e.o.*), è anch'essa una

Se, dunque, la soluzione propiziata dalla dottrina favorevole a configurare il giudice laico come giudice delegato fosse indotta dall'intento di non riconoscere in capo a quest'ultimo la titolarità di un potere allo stesso precluso per la sua « sacertà », l'impiego corretto dei concetti giuridici di ufficio, potere, funzione svela la inefficacia del tentativo così perseguito. Comunque lo si raffiguri e lo si definisca il giudice laico è oggi titolare di un ufficio e della funzione ad esso inerente, quella giudiziaria, tradizionalmente inquadrata nell'ambito della « potestas iurisdictionis », e più recentemente ascritta al « munus regendi ».

14. ... segue: *negli uffici « vicari ».*

Questa realtà rischia di rimanere ancora in ombra se pure degli uffici vicari si elabora una teoria inidonea a collocare in primo piano la « proprietà » o specificità del potere che compete al titolare di ciascuno di essi (quando anche fosse non esclusivo, oltre che concorrente con quello del titolare dell'ufficio capitale) ⁽⁶²⁾. I Codici in vigore,

forma di *oggettiva* pubblicizzazione (evidenziazione) della funzione, la cui *ratio* è in qualche modo corrispondente alla tipica « *stabilis constitutio* » dell'ufficio. In vero, il distacco, anche nella delega *ab homine*, tanto dalla persona del delegante, quanto da quella del delegato, è evincibile, rispettivamente, dalla non estinzione della « potestas delegata », pur quando vien meno il potere del delegante, salvo diversa disposizione (c. 142.1, *c.i.c.*; c. 992.1, *c.c.e.o.*) e dalla possibilità, in linea di principio, della subdelega (can. 137.2-4, *c.i.c.*; can. 988.2-4, *c.c.e.o.*).

Sulla sostituzione in diritto canonico, cfr. A. VITALE, *L'ufficio*, cit., 113 ss., anche in nota, e ID., *Sacramenti*, cit., 186 s. L'A. sembra però essere ancora condizionato dal tratizio modulo concettuale, secondo cui si verificherebbe, nel caso, una frattura fra titolarità (del potere) ed esercizio (dell'attività).

A proposito della delega, ma con argomenti che possono valere per qualsiasi forma di sostituzione, G. MIELE, *Delega (diritto amministrativo)*, in « Enc. dir. », XI, Milano 1962, 905 ss., precisa: che in ogni ipotesi di delegazione il « delegato » si trova ad agire come « titolare di un ufficio » proprio; che ciò non comporta la cessazione della competenza in capo al titolare dell'ufficio originario (o principale) né la necessità di un rapporto gerarchico; che, tuttavia, s'instaura sempre tra delegante e delegato un rapporto, in seno al quale il secondo è soggetto a particolari direttive e controlli.

⁽⁶²⁾ Il rischio denunciato viene corso da D. GARCÍA HERVÁS, *Presupuestos*, cit., 262 ss. e *passim*, che assimila le figure del vicario e del delegato, ma in senso contrario a quanto proposto nel testo. Nel quadro della peculiare ricostruzione dell'A., entrambi eserciterebbero funzioni che non sono loro proprie, al punto che i loro atti dovrebbero intendersi, sia pure in senso mediato, come atti del titolare del-

pur non essendo sempre coerenti e precisi, hanno introdotto una maggior chiarezza, al riguardo, rispetto al Codice del 1917, parlando, come si è già ricordato, di « *obligationes et iura singulis officiis propria* ».

Può ritenersi opportuno non trapiantare nell'esperienza canonistica la tecnica della divisione organica delle funzioni, e negare che la nuova codificazione l'abbia recepita ⁽⁶³⁾; non ha tuttavia senso giuridico parlare di un ufficio, foss'anche « vicario », secondo il modo di esprimersi dei testi legali, senza riconoscere in capo al suo titolare una funzione e quindi un potere « propri ». Il potere esercitato dal titolare dell'ufficio vicario è il *suo* potere e non una partecipazione, per quanto organica, all'esercizio del potere del titolare dell'ufficio capitale (o apicale).

Del resto, la riprova (*a contrario*) della verità di quest'ultimo asserito è offerta nella Chiesa dalla circostanza che gli stessi titolari degli uffici esplicativi della c.d. potestà *propria* sono *vicari*, perché non esiste nella Chiesa « funzionario » che non debba ispirarsi al prototipo della *vicaria Christi*. Anzi, può aggiungersi che i *vicari* per eccellenza, investiti della c.d. potestà *propria*, sono appunto i titolari degli uffici che emblematicamente ed enfaticamente, vale a dire in modo capitale o apicale, concretano nella viva costituzione della Chiesa quella *vicaria*: l'ufficio petrino e l'ufficio episcopale.

15. *La responsabilità « propria » del titolare di ciascun ufficio.*

Per concludere: anche la partizione codiciale fra *potestà propria* e *potestà vicaria* è una (tralatizia) metafora. Fuori del parlar figurato, con terminologia più tecnica e più precisa, sarebbe opportuno distinguere tra *uffici* (propri, meglio: capitali o *apicali*) e *uffici* (vicari, o derivati, meglio: *speciali*).

l'ufficio capitale. Per converso, la concomitante *titolarità* di poteri, sia in capo al delegante, sia in capo al delegato, si può dedurre con chiarezza, ad esempio, dal can. 139.1, *c.i.c.* e dal can. 993, *c.c.e.o.*

⁽⁶³⁾ La proposta favorevole ad adottare, anche nel diritto della Chiesa, la tecnica della « *desconcentración orgánica* » era partita da G. DELGADO, *Desconcentración orgánica y potestad vicaria*, Pamplona 1971 e da J.M. SOUTO, *La noción canónica de oficio*, Pamplona 1971. Secondo J.I. ARRIETA, *Comentario a los cc. 475 e 476*, in « Código de Derecho Canónico », ed. annotata a cura di P. Lombardía e J.I. Arrieta, Pamplona 1983, 334, la tecnica suddetta sarebbe stata recepita nella nuova codificazione. In senso contrario si pronunzia A. VIANA, *Naturaleza*, cit., 118 s., anche nelle note.

La intangibilità o circoscrivibilità della sfera di attribuzioni dei titolari degli uffici non dipendono, invero, da una diversa « qualità » del potere (nella Chiesa anche il potere più « elevato » non è mai *intrinsecamente* illimitato o incontrollabile: can. 1605.2, *c.i.c.*) o da una diversa declinazione funzionale (non esiste funzione di guida della comunità che, entro certi limiti, non possa essere gestita vicariamente o, addirittura, non possa essere delegata: can. 135.2, *c.i.c.*; can. 985.2, *c.c.e.o.*). Esse discendono dalla (oggettivamente) diversa dislocazione o « posizione » degli uffici, situati alcuni a livello di vertice (e quindi simultaneamente interessati a tutti i possibili cicli funzionali), preposti altri a livelli inferiori o ad ambiti settoriali (e quindi proiettati su uno o ben determinati cicli funzionali o su parti di essi).

Ne consegue che il discrimine fra laici e chierici va colto nella Chiesa, piuttosto che con riguardo ai poteri ed ai correlati *munera* (*sanctificandi, docendi, regendi*, o comunque li si preferisca classificare), con riferimento all'articolazione dei vari uffici ⁽⁶⁴⁾. Per la natura stessa del loro « ministero », ai laici non sono attribuibili gli uffici « capitali » (modellati sulla « persona Christi *capitis* »: can. 1008, *c.i.c.*) o, comunque sia, « presidiali », implicanti una « *plenam animarum curam* » (can. 150, *c.i.c.*), ovvero una visione di sintesi di tutte le funzioni ecclesiali e quindi un'ultima istanza decisoria ⁽⁶⁵⁾. Per la stessa ragione, ai ministri ordinati sono di norma preclusi gli « uffici » in senso ampio, afferenti ad impegni e compromissioni di « parte » nell'ambito delle realtà temporali (can. 287.2, *c.i.c.*).

Siffatta ricostruzione contribuisce, inoltre, a chiarire in termini più netti e precisi le responsabilità dei titolari dei vari uffici. Ed in vero, ogni ufficio diverso da quelli apicali non può che esserne, dal punto di vista statico ed oggettivo, una specificazione e, in un certo senso, una derivazione. Tuttavia, dal punto di vista dinamico e soggettivo, l'imputazione di un potere « *proprio* » in capo al titolare del singolo ufficio un potere « *proprio* », crea un'autonoma situazione di responsabilità (parimenti elevata e gravosa a tutti i livelli).

⁽⁶⁴⁾ Cfr. S. BERLINGÒ, *I laici*, cit., 92 s. e 210 ss. e, a quanto sembra, anche J. GRANGE, *L'office*, cit., 53 ss.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. pure, sulla terminologia degli uffici « presidiali » o « principali », G. MAY, *Das Kirchenamt*, cit., 144; H. SCHMITZ, « *Officium* », cit., 131 ss.; H. SOCHA, *Allgemeine Normen*, cit., 145/3.

Ciò vale, ad esempio, a spiegare la immediata ricorribilità degli atti dei vicari ⁽⁶⁶⁾, ovvero la legittimazione a resistere dinanzi agli organi della giustizia amministrativa dei titolari di tutti gli uffici che hanno concorso al formarsi della decisione impugnata ⁽⁶⁷⁾, o ancora la permanenza in capo ai legati del loro potere nonostante l'estinguersi del potere del loro dante causa ⁽⁶⁸⁾.

Infine, non deve trascurarsi che una sempre maggiore autonomia e distinzione degli atti *propri* dei vicari e degli atti *propri* del titolare dell'ufficio apicale, non può non favorire una sempre migliore tutela dei fedeli destinatari dell'attività dell'amministrazione ecclesiastica ⁽⁶⁹⁾. Per converso, la responsabilità degli « uffici » in senso ampio, resi operativi dai laici nell'esercizio delle loro libertà fonda-

⁽⁶⁶⁾ Cfr. i canoni 1445.2 e 1737.1, *c.i.c.* e, in dottrina, H. HEIMERL, *Der hierarchische Rekurs (can. 1732-1739)*, in « Öst. Arch. Kirch. », 35 (1985), 168; E. LABANDEIRA, *Tratado*, cit., 178; A. VIANA, *Naturaleza*, cit., 119.

⁽⁶⁷⁾ In questo caso, più che di una fattispecie normativa, si tratta di un problema dibattuto a livello giurisprudenziale, anche se la previsione ora rinvenibile nell'art. 123.2 della Cost. ap. « Pastor Bonus » sembra offrire elementi a favore della responsabilità, e quindi della legittimazione (del titolare) dell'ufficio autore dell'atto illegittimo, pur quando si tratti di un ufficio sottoposto a controllo da parte di un altro ufficio; cfr., sul tema, P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo ecclesiastico*, F. SALERNO, *Il giudizio presso la « sectio altera » del S.T. della Segnatura apostolica* e G. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, tutti in « La giustizia amministrativa nella Chiesa », Città del Vaticano 1991, rispettivamente: 60, 156, 179 ss.

⁽⁶⁸⁾ Cfr., in specie, quanto è disposto dal can. 142.1, *c.i.c.* e dal can. 992.1, *c.c.e.o.*, in generale, nonché dal can. 367, *c.i.c.*, a proposito dei legati pontifici. Per converso, il can. 481 *c.i.c.*, sancisce il principio dello spirare del potere del Vicario, *sede vacante*, che, tuttavia, è collegato alle peculiarità, appunto, del regime della vacanza della sede vescovile, com'è confermato dalla eccezione disposta dal can. 409.2, *c.i.c.*

⁽⁶⁹⁾ A tal riguardo risulta quanto mai opportuna la norma dell'art. 110.4 del cit. *Regolamento generale* della Curia romana, secondo cui sono sottratti ai ricorsi (a norma dell'art. 118.4 dello stesso *Regolamento*) solo gli atti in cui sia detto esplicitamente che « il Sommo Pontefice 'in forma specifica approbavit' ». Da ultimo, sulla conferma, cfr. M. CARDINALE, *Brevi note sul tema della conferma e la parte resistente nei primi anni della giurisprudenza del contenzioso amministrativo canonico*, in « Dir. eccl. », 1987 (« Scritti per De Luca »), 155 ss. e, con riguardo alle garanzie dei fedeli nell'ambito della giustizia amministrativa: E. LABANDEIRA, *La defensa de los administrados en el derecho canónico*, in « Ius can. », XXXI (1991), 271 ss.; J. LLOBELL, *Il « petitum » e la « causa petendi » nel contenzioso amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della Cost. ap. « Pastor Bonus »*, in « La giustizia », cit., 97 ss.

mentali, ricade immediatamente e direttamente su di essi. Pur trattandosi, infatti, di poteri e di *munera di Chiesa* (gestiti *nella e per la Chiesa*) essi non la impegnano in quanto istituzione, e cioè nella sua unità formale, pur contribuendo a realizzarne l'unità nella sua dimensione dinamica e processuale ⁽⁷⁰⁾.

(70) Cfr. S. BERLINGÒ, *I laici*, cit., 107 e 229.